


Sabato, 3 Novembre 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) | [Esci](#)



SMS a 6 cent verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

PROVA GRATIS


IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 5325 del 5 ottobre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Respinta la richiesta di visto per ricongiungimento familiare



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7241 del 2012, proposto da ***** e ***** domiciliati ex lege in Roma, presso la Segreteria del TAR e rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Antonio Ammendola del foro di Napoli

contro

- MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 283 del 16/05/2012 con cui l'Ambasciata d'Italia a Dakar ha respinto la richiesta di visto per ricongiungimento familiare presentata da *****;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 4 ottobre 2012 il dott. Michelangelo Francavilla;

Espletate le formalità previste dall'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che i ricorrenti impugnano il provvedimento prot. n. 283 del 16/05/2012 con cui l'Ambasciata d'Italia a Dakar ha respinto la richiesta di visto per ricongiungimento familiare presentata da *****;

Considerato, in diritto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato, in particolare, che secondo l'art. 30 comma 6 d. lgs. [n. 286/98](#), “contro il diniego del nulla

osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo [20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#)”;

Considerato, pertanto, che, in virtù della disposizione citata, la presente controversia, avente ad oggetto l'impugnazione del diniego di visto per ricongiungimento familiare richiesto dal ricorrente, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;

Ritenuta, per altro, inapplicabile alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 22 [d. lgs. n. 30/07](#), invocata nel ricorso, in quanto la giurisdizione del giudice amministrativo, ivi menzionata, riguarda i soli casi di “allontanamento” dello straniero, come ivi testualmente previsto, e non anche il diniego di visto d'ingresso;

Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato, poi, che, ai sensi dell'art. 11 commi 1° e 2° d. lgs. n. 104/10, deve essere dichiarato che, in ordine alla presente controversia, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale la causa dovrà essere riproposta nel termine previsto dalla disposizione in esame;

Considerato, infine, che, la peculiarità della vicenda oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- 1) dichiara l'**inammissibilità** del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- 2) dichiara che la giurisdizione in ordine alla presente controversia spetta al giudice ordinario davanti al quale la causa dovrà essere riproposta secondo le modalità previste dall'art. 11 d. lgs. n. 104/2010;
- 3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 4 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 5 Ottobre 2012

Vuoi Aiuto Per Gli Esami?

Ti Aiutiamo Noi! Scegli Cepu™. Informati
Subito Sui Nostri Corsi.

www.cephu.it

Scegli Tu! ▶

News



Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia. Si tratta ...

[Leggi tutto »](#)

Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto agli anni ...

[Leggi tutto »](#)

Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha coinvolto sia ...

[Leggi tutto »](#)

IL 22° Rapporto sull'immigrazione della Caritas e della Fondazione Migrantes

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII rapporto sull...

[Leggi tutto »](#)

Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica riguardante l'ADS ...

[Leggi tutto »](#)

[Emersione 2012. Regularizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio](#)

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione presentate da ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regularizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)

- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)

- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891